

Proponente:
Proposta: 2026/1644
del 21/08/2026



SCUOLE E NIDI D'INFANZIA
Istituzione del
Comune di Reggio Emilia
REGGIO EMILIA APPROACH



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.I.D. 117

del 24/08/2026

ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA

Dirigente: RINALDI dott. Nando

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 RELATIVE AI CONTRATTI AFFIDATI ALLA COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA (CIRFOOD S.C.) AVENTI AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI IN ASPORTO PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI (LOTTO 2) E LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI DESTINATE AI NIDI E ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- 1) l'art. 112 del D.Lgs. 267/00 prevede che: "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali"
- 2) nello specifico il Comune di Reggio Emilia ha ritenuto, così come previsto all'art. 114 comma 2 del medesimo Decreto, di provvedere alla gestione dei Servizi per la prima infanzia avvalendosi di proprio organismo strumentale dotato di autonomia gestionale approvando all'uopo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19199/135 del 10.07.1998, la costituzione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia e relativo regolamento;
- 3) in data 29/09/2003 con deliberazione n. 18997/255 veniva altresì approvato il contratto di servizio tra il Comune di Reggio Emilia e l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia;
- 4) in data 12/12/2024 con deliberazione n° 265 veniva approvato il rinnovo del contratto di servizio fra Comune di Reggio Emilia e Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia dal 01.01.2025 al 31.12.2029;
- 5) Il D.lgs. 267/00 art. 114 comma 3 individua quali organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia R.U.I.C. n°19 del 17/12/2025 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2026 ed il Bilancio pluriennale 2026-2028 nonché i relativi allegati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale ID n°14 del 19/01/2026, con immediata eseguibilità, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2026, il Bilancio pluriennale 2026-2028 dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia ed i relativi allegati.
- il collegio dei Revisori ha espresso parere positivo sul Bilancio Preventivo 2026-2028 con Verbale n. 13 del 22/12/2025.

Visto il provvedimento adottato in data 16/05/2025, in atti al PG 2025/127378, con il quale il Sindaco Marco Massari, attribuisce l'incarico dirigenziale al Dott. Nando Rinaldi che prevede la responsabilità di Direzione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia a far data dal 18/05/2025.

Considerato che:

- con R.U.I.D. n. 79 del 26/05/2025 è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento del **servizio di somministrazione pasti in asporto presso le scuole dell'infanzia comunali e statali (Lotto 2)** per il periodo dal 01/09/2025 al 31/08/2028, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023
- con successiva R.U.A.D. n. 1493 del 21/08/2025 il servizio è stato definitivamente aggiudicato alla **Cooperativa Italiana di Ristorazione Società Cooperativa (CIRFOOD S.C.)**, con sede legale in Reggio Emilia, Via Nobel n. 19, C.F./P. IVA 00464110352, per l'importo complessivo di **€ 1.866.126,19 oltre IVA**, alle condizioni

contenute nell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara e nei documenti contrattuali – **CIG: B72A9A45A0**;

- con R.U.I.D. n. 167 del 10/10/2025 è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento della **fornitura di derrate alimentari destinate ai nidi e alle scuole dell'infanzia comunali** per il periodo dal 01/01/2026 al 31/08/2028, anch'essa da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023;
- con R.U.A.D. n. 2371 del 16/12/2025 la predetta fornitura è stata definitivamente aggiudicata alla **Cooperativa Italiana di Ristorazione Società Cooperativa (CIRFOOD S.C.)**, con sede legale in Reggio Emilia, Via Nobel n. 19, C.F./P. IVA 00464110352, per l'importo complessivo di **€ 2.577.106,17 oltre IVA - CIG B8A70F6009**;

Dato atto che:

- entrambi i contratti risultano attualmente in corso di esecuzione;
- nel corso dell'esecuzione dei predetti contratti sono emerse specifiche esigenze organizzative e gestionali che rendono opportuno procedere ad alcune modifiche delle modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali, fermo restando il permanere dell'interesse pubblico sotteso agli affidamenti originari;
- le modifiche oggetto del presente provvedimento riguardano due distinti rapporti contrattuali, entrambi affidati al medesimo operatore economico, e risultano accomunate dall'esigenza di assicurare la continuità dei servizi educativi e di ristorazione scolastica gestiti dall'Istituzione;
- per ragioni di economicità, efficacia, semplificazione amministrativa e unitarietà dell'azione amministrativa, si ritiene opportuno procedere mediante un unico provvedimento all'approvazione delle suddette modifiche contrattuali, fermo restando che ciascuna di esse è supportata da autonoma istruttoria e trova specifica motivazione nei successivi paragrafi del presente atto;

Richiamato l'art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante la disciplina delle modifiche dei contratti in corso di esecuzione;

Ritenuto di procedere all'esame delle singole modifiche contrattuali secondo l'ordine di seguito riportato:

- modifica del contratto relativo al servizio di somministrazione pasti in asporto presso le scuole dell'infanzia comunali e statali (Lotto 2) – contratto Rep. N° 56156 del 19/03/2026;
- modifica del contratto relativo alla fornitura di derrate alimentari destinate ai nidi e alle scuole dell'infanzia comunali - contratto Rep. N° 56149 del 17/02/2026.

Preso atto che:

- nell'ambito della programmazione dei servizi educativi comunali, a decorrere dal 1 settembre 2026 le due sezioni della scuola dell'infanzia comunale "Iqbal Masih"

saranno trasferite nella sede definitiva del nuovo Polo per l'Infanzia di Via John Lennon;

- fino al termine dell'anno educativo 2025/2026 il servizio di refezione scolastica destinato alle predette sezioni è stato garantito nell'ambito del contratto di gestione del nido e della scuola Rita Levi Montalcini (contratto Rep: 56038) presso i cui locali le sezioni risultavano collocate, mediante preparazione dei pasti nella cucina interna della medesima struttura;
- nelle more dell'attivazione della cucina interna del nuovo Polo, prevista entro il mese di dicembre 2026, si rende necessario garantire la continuità del servizio di refezione scolastica mediante la consegna dei pasti in asporto presso la nuova sede, con decorrenza dal 1 settembre 2026 fino alla data di effettiva attivazione della cucina interna, che sarà comunicata dall'Istituzione entro il 30 novembre 2026.
- il fabbisogno stimato per le due sezioni della scuola dell'infanzia comunale "Iqbal Masih" è pari a circa 40 pasti giornalieri, da erogare in modalità pasti in asporto esclusivamente per il periodo intercorrente tra il 1 **settembre 2026 e l'attivazione della cucina interna del Polo.**

Dato atto che:

- con nota trasmessa tramite PEC, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2026-188183 del 30/07/2026, l'Istituzione ha formalmente richiesto alla Cooperativa Italiana di Ristorazione Società Cooperativa la disponibilità all'inserimento temporaneo del Polo per l'Infanzia di Via John Lennon tra i punti di consegna del servizio di somministrazione pasti in asporto oggetto del contratto relativo al Lotto 2;
- con la medesima nota è stato precisato che il servizio dovrà essere svolto alle medesime condizioni economiche e contrattuali previste dal contratto in essere, senza alcuna modifica delle modalità di preparazione dei pasti, dei livelli qualitativi richiesti e delle ulteriori condizioni di esecuzione già disciplinate nei documenti contrattuali;
- la Cooperativa Italiana di Ristorazione Società Cooperativa ha comunicato la propria disponibilità all'esecuzione della prestazione richiesta, alle condizioni indicate dall'Istituzione con nota del 23 luglio 2026;
- la presente modifica consegue al trasferimento delle sezioni della scuola dell'infanzia comunale "Iqbal Masih" presso il nuovo Polo per l'Infanzia di Via John Lennon e si coordina con i conseguenti provvedimenti relativi al contratto di gestione della struttura educativa precedentemente frequentata dalle medesime sezioni.

Rilevato che:

- la necessità di individuare un ulteriore punto di consegna deriva esclusivamente da esigenze organizzative connesse al temporaneo trasferimento delle attività educative presso il nuovo Polo per l'Infanzia di Via John Lennon e risponde all'esigenza di assicurare la continuità del servizio pubblico di refezione scolastica;
- la modifica non comporta alcuna variazione delle caratteristiche essenziali del contratto, dell'oggetto dell'affidamento, delle modalità di preparazione e somministrazione dei pasti, dei requisiti qualitativi richiesti all'operatore economico, né delle condizioni economiche risultanti dall'aggiudicazione;

- la prestazione continua infatti ad essere resa nell'ambito del medesimo servizio affidato, limitandosi l'intervento all'individuazione temporanea di un diverso punto di consegna dei pasti destinati alle sezioni della scuola dell'infanzia comunale interessate dal trasferimento.

Considerato che:

- il contratto relativo al Lotto 2 è remunerato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste dall'Istituzione;
- le verifiche effettuate dal Responsabile Unico del Progetto consentono di ritenere che, sulla base dell'andamento dei consumi registrati e delle stime relative al fabbisogno residuo dell'annualità 2026, l'esecuzione della prestazione presso la nuova sede risulti assorbibile nell'ambito dell'importo contrattuale già impegnato con il provvedimento di aggiudicazione, senza necessità, allo stato, di procedere all'assunzione di ulteriori impegni di spesa;
- resta ferma la facoltà dell'Istituzione di adottare, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto dovessero emergere esigenze tali da determinare un incremento della spesa rispetto agli stanziamenti già assunti, i conseguenti provvedimenti previsti dalla vigente disciplina in materia di modifiche dei contratti pubblici;

Ritenuto pertanto:

- che la modifica sopra descritta rivesta carattere meramente organizzativo ed esecutivo, risultando finalizzata esclusivamente ad assicurare la continuità del servizio presso una diversa sede temporanea, senza alterare la natura complessiva del contratto, l'equilibrio economico del rapporto, le condizioni poste a base dell'affidamento né i presupposti che hanno determinato l'aggiudicazione;
- che ricorrano, conseguentemente, i presupposti per autorizzare la modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di modifica non sostanziale, che non introduce condizioni tali da alterare la natura del contratto originario né da incidere sull'assetto concorrenziale della procedura di affidamento.

Preso atto inoltre che:

- nell'ambito della gestione dei servizi educativi comunali è emersa la necessità di garantire, a decorrere dal **1° settembre 2026**, la disponibilità di latte artificiale destinato ai bambini lattanti frequentanti i nidi d'infanzia comunali;
- tale esigenza non era stata ricompresa nel paniere delle **derrate alimentari** posto a base della procedura di affidamento della fornitura aggiudicata con R.U.A.D. n. 2371 del 16/12/2025, in quanto, al momento della predisposizione della documentazione di gara, l'approvvigionamento del latte artificiale risultava assicurato mediante distinto rapporto contrattuale;
- il contratto avente ad oggetto la fornitura del latte artificiale è in scadenza al **31 agosto 2026** e si rende pertanto necessario individuare le modalità più idonee per assicurare la continuità dell'approvvigionamento del prodotto, evitando interruzioni nella fornitura destinata ai servizi educativi comunali.

Considerato che:

- il latte artificiale costituisce una derrata alimentare destinata ai servizi educativi comunali e presenta caratteristiche merceologiche coerenti con l'oggetto del contratto in essere relativo alla fornitura di derrate alimentari;
- l'inserimento delle relative referenze all'interno del paniere contrattuale consente di ricondurre ad un unico rapporto contrattuale l'approvvigionamento delle derrate alimentari destinate ai nidi e alle scuole dell'infanzia comunali, con conseguenti benefici sotto il profilo organizzativo, gestionale e amministrativo;
- tale soluzione garantisce inoltre uniformità nelle modalità di ordinazione, consegna, controllo delle forniture e gestione amministrativo-contabile dell'appalto;

Dato atto che:

- con nota trasmessa mediante PEC, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2026-186935 del 28/07/2026 l'Istituzione ha richiesto alla Cooperativa Italiana di Ristorazione Società Cooperativa la disponibilità all'integrazione del paniere delle derrate alimentari mediante l'inserimento delle referenze di latte artificiale indicate nell'Allegato A alla medesima nota, nonché la formulazione dei relativi prezzi unitari;
- la richiesta è stata formulata precisando che l'eventuale integrazione sarebbe stata subordinata alle valutazioni dell'Istituzione e all'adozione del conseguente provvedimento di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023;
- la Cooperativa Italiana di Ristorazione Società Cooperativa, con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 2026/192396 del 06/08/2026, ha comunicato la propria disponibilità all'integrazione richiesta, trasmettendo le quotazioni economiche relative alle referenze indicate dall'Istituzione;

Considerati le referenze, i relativi prezzi unitari comunicati dall'operatore economico e le quantità stimate sulla base del fabbisogno dei servizi educativi fino alla scadenza del contratto riepilogati nella tabella denominata "Allegato A – Nuove referenze di latte artificiale, prezzi unitari e stima del fabbisogno", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Rilevato inoltre che:

- la lex specialis relativa alla procedura aperta per l'affidamento della fornitura di derrate alimentari destinate ai nidi e alle scuole dell'infanzia comunali, approvata con R.U.I.D. n. 167 del 10/10/2025, prevedeva espressamente, all'art. 2, comma 7, la possibilità di apportare modifiche al contratto entro i limiti del quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, indicando altresì il relativo importo;
- la modifica oggetto del presente provvedimento, consistente nell'integrazione del paniere contrattuale mediante l'inserimento delle nuove referenze di latte artificiale individuate dall'Istituzione, trova pertanto specifico fondamento nella facoltà prevista dalla lex specialis e disciplinata dall'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'integrazione delle predette referenze è riconducibile all'oggetto del contratto originario, avente ad oggetto la fornitura di derrate alimentari destinate ai nidi e alle scuole dell'infanzia comunali, e non comporta l'introduzione di prestazioni estranee o diverse rispetto alla natura della fornitura affidata;
- la modifica non altera, pertanto, la natura generale del contratto originario, né determina un mutamento sostanziale dell'oggetto dell'affidamento, trattandosi dell'inserimento di ulteriori referenze merceologicamente riconducibili alla categoria delle derrate alimentari già oggetto della procedura di gara;

- l'incremento economico derivante dall'inserimento delle nuove referenze, quantificato sulla base dei prezzi unitari comunicati dall'operatore economico e del fabbisogno stimato dell'Istituzione fino alla scadenza contrattuale del 31 agosto 2028, ammonta complessivamente ad **€ 2.442,04 oltre IVA**, come dettagliatamente riepilogato nell'“Allegato A – Nuove referenze di latte artificiale, prezzi unitari e stima del fabbisogno”;
- il predetto incremento risulta contenuto entro il limite quantitativo del quinto dell'importo contrattuale previsto dalla lex specialis ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e, conseguentemente, la modifica può essere disposta nell'ambito della facoltà già prevista nei documenti di gara, senza alterazione della natura generale del contratto.
- la relativa spesa trova copertura finanziaria sui competenti capitoli di bilancio dell'Istituzione, come dettagliatamente indicato nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Visti:

- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni;
- in particolare, l'art. 120 del medesimo decreto legislativo, relativo alla disciplina delle modifiche dei contratti in corso di esecuzione;

Richiamati:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare l'art. 107 relativo alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 relativo all'assunzione degli impegni di spesa;
- L. 241/1990.
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento dei contratti dell'Ente.

Dato atto che:

il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 ha effettuato l'istruttoria relativa alle modifiche contrattuali oggetto del presente provvedimento, verificando la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023;

Atteso che:

- la presente modifica contrattuale non determina, relativamente al contratto del servizio pasti in asporto (Lotto 2), allo stato attuale, variazioni dell'importo contrattuale né necessità di ulteriori impegni di spesa;
- la modifica relativa alla fornitura di derrate alimentari comporta invece un incremento economico derivante dall'inserimento delle nuove referenze di latte artificiale, la cui quantificazione e copertura finanziaria sono indicate nel dispositivo del presente provvedimento;

Dato atto infine della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000.

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, la modifica del contratto relativo al **servizio di somministrazione pasti in asporto presso le scuole dell'infanzia comunali e statali (Lotto 2)** affidato, con R.U.A.D. n. 1493 del 21/08/2025, alla Cooperativa Italiana di Ristorazione Società Cooperativa (CIRFOOD S.C.), consistente nell'inserimento temporaneo del **Polo per l'Infanzia di Via John Lennon** tra i punti di consegna del servizio;

2. di dare atto che la modifica di cui al precedente punto:

- decorrerà dal **1 settembre 2026**;
- riguarderà le due sezioni della scuola dell'infanzia comunale "Iqbal Masih", attualmente ubicate in via Verdi;
- sarà limitata al periodo necessario all'attivazione della cucina interna del Polo e comunque non oltre il mese di dicembre 2026;
- sarà effettuata alle medesime condizioni economiche e contrattuali previste dall'affidamento originario;

3. di dare atto che, sulla base delle verifiche effettuate dal competente Servizio, la predetta modifica risulta compatibile con le risorse economiche già impegnate per il contratto relativo al Lotto 2 e non determina, allo stato, variazioni dell'importo

4. di dare atto che, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto dovessero emergere maggiori fabbisogni tali da determinare un incremento della spesa rispetto agli impegni già assunti, l'Istituzione procederà con successivo provvedimento alla valutazione dell'eventuale applicazione degli istituti previsti dall'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, ricorrendone i presupposti;

5. di approvare, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e in applicazione di quanto espressamente previsto dall'art. 2, comma 7, della lex specialis approvata con R.U.I.D. n. 167 del 10/10/2025, la modifica del contratto relativo alla fornitura di derrate alimentari destinate ai nidi e alle scuole dell'infanzia comunali, affidato con R.U.A.D. n. 2371 del 16/12/2025 alla Cooperativa Italiana di Ristorazione Società Cooperativa (CIRFOOD S.C.), consistente nell'integrazione del paniere contrattuale mediante l'inserimento delle nuove referenze di latte artificiale individuate dall'Istituzione;

6. di dare atto che la predetta modifica è ricompresa nei limiti del quinto dell'importo contrattuale previsti dall'art. 2, comma 7, della lex specialis e dall'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e non comporta alterazione della natura generale del contratto originario;

7. di approvare l'"Allegato A – Nuove referenze di latte artificiale, prezzi unitari e stima del fabbisogno", contenente l'indicazione delle referenze oggetto di integrazione, dei relativi prezzi unitari comunicati dall'operatore economico e delle quantità stimate sulla base del fabbisogno dei servizi educativi fino alla scadenza del contratto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8. di dare atto che l'incremento economico derivante dalla modifica contrattuale, determinato sulla base dei prezzi unitari e delle quantità riportati nell'Allegato A,

ammonta complessivamente ad € 2.442,04 oltre IVA, e risulta contenuto entro il limite del quinto dell'importo contrattuale previsto dalla lex specialis.

9. di impegnare la somma complessiva di **€ 2.686,24** IVA compresa, relativa all'integrazione della fornitura di latte artificiale fino alla scadenza contrattuale, imputandola ai competenti capitoli del bilancio e precisamente:

- **anno 2026** CAP 75011 - DERRATE ALIMENTARI - nidi d'infanzia, piano finanziario 1.03.01.02.011, missione 12.11 per **€ 694,33**;
- **anno 2027** CAP 75011 - DERRATE ALIMENTARI - nidi d'infanzia, piano finanziario 1.03.01.02.011, missione 12.11 per **€ 1.661,14**;
- **anno 2028** CAP 75011 - DERRATE ALIMENTARI - nidi d'infanzia, piano finanziario 1.03.01.02.011, missione 12.11 per **€ 330,77**;

10. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto, Dottor Nando Rinaldi, provvederà agli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento, compresi quelli relativi alla comunicazione all'operatore economico e agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Visto di Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulla determinazione dirigenziale.

Reggio nell'Emilia, 23/08/2026

Il Responsabile del Servizio